

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 DIC. 2001

=====

ADDI' 21 DIC. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

LANNARILLI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1999

OGGETTO: - Proposta di legge regionale concernente:
"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".

Proposta di legge.....

Dichiarata ricevibile

Assegnare alle Commissioni

Roma, 7/2/02 ^{8°} Il Segretario del Consiglio
(dr.ssa Concetta Insenga)





1999

21 DIC. 2001

OGGETTO : Proposta di legge regionale concernente : "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni concernente il riordino del servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha regolamentato provvisoriamente l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 con cui è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTO il il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario regionale;

u

CONSIDERATO che occorre dare attuazione agli artt. 8bis, 8ter, 8quater e 8 quinquies del predetto Decreto Legislativo 229/99 procedendo a definire i principi generali in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, di accREDITAMENTO istituzionale e di accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e dei professionisti;

ATTESO che con delibera della Giunta regionale n. 163 del 31/01/2001, è stata costituita una Commissione di studio per la predisposizione degli atti normativi attuativi del D.Lgs. 229/99, con il compito di approntare una proposta di legge regionale in materia di autorizzazioni, accREDITAMENTO istituzionale e di accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitari pubbliche e private e dei professionisti;

CONSIDERATO che la predetta Commissione ha ultimato il proprio lavoro in tema di predisposizione del succitato disegno di legge regionale;

ATTESO che la struttura Consulenza legislativa della Presidenza debitamente interpellata ha fornito il necessario supporto tecnico alla stesura finale del testo di legge di che trattasi;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'emanazione di un'apposita legge regionale intesa a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in tema di autorizzazioni e di accREDITAMENTO, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

u

u



1999

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa

di adottare l'unita proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", composta da 23 articoli e dalla relazione illustrativa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.



Qui

C...

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLA PROPOSTA DI LEGGE**“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture
e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento
istituzionale e di accordi contrattuali”**


La presente legge, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, detta precise disposizioni al fine del rilascio delle autorizzazioni sia per la realizzazione di nuove strutture, sia per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, da parte di soggetti pubblici e privati, previste dall'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

La legge disciplina altresì, le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture autorizzate, pubbliche o private, previsto dall'art. 8-quater del decreto legislativo 502/92.

La legge stessa, in conformità all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 502/92, prevede che la Regione e le aziende unità sanitarie locali definiscano, tramite accordi con i soggetti accreditati pubblici ed equiparati e tramite contratti con i soggetti privati accreditati, la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza alle scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le procedure per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese.

La legge demanda alla Giunta regionale:

- la determinazione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali, con l'adozione di un apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- l'adozione, nelle more dell'adozione del piano sanitario regionale, di un atto programmatico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive, al fine di ottimizzare il rapporto tra il fabbisogno di assistenza e le potenzialità di risposta dei servizi sanitari, pubblici e privati, secondo parametri di efficienza, appropriatezza ed efficacia;
- il compito di stabilire con apposito provvedimento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi, anche integrativi rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
- di definire, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
- di determinare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, i requisiti per l'accreditamento nonché gli indicatori ed i livelli di accettabilità dei relativi valori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture in relazione alle funzioni accreditate, il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto ai requisiti, anche ai


* ~~_____~~ GIUNTA REGIONALE

fini della differenziazione delle tariffe ed i requisiti essenziali la cui assenza comporta la revoca dell'accREDITAMENTO;

di definire, con regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la richiesta e il rilascio dell'accREDITAMENTO.

La legge stessa disciplina il periodo transitorio prevedendo tra l'altro che, la Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisca le modalità ed i termini per l'adeguamento ai requisiti per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture già esistenti soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (così come individuate dall'art. 4). Nel dettato legislativo, viene altresì stabilito che lo stesso provvedimento di Giunta, possa prevedere termini più ampi per l'adeguamento delle strutture aventi particolari caratteristiche di rilevanza storico-artistica e/o di complessità morfologico-strutturale.

La legge prevede infine, l'abrogazione di alcune norme regionali, disciplinanti la competenza in materia di autorizzazione e di organizzazione sanitaria.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

bc

Proposta di legge regionale concernente:

Norme in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



cb
fbu)

lu

CAPO I
Disposizioni generali

ART. 1
(Oggetto e finalità)

1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di:

- a) autorizzazioni, rispettivamente, alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, da parte di soggetti pubblici e privati, previste dall'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, di seguito denominato "decreto legislativo";
- b) accreditamento istituzionale, previsto dall'articolo 8-quater del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce alle strutture autorizzate, pubbliche e private, lo stato di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale;
- c) accordi contrattuali, previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo, mediante i quali la Regione e le aziende unità sanitarie locali regolano i reciproci rapporti con i soggetti, pubblici e privati, accreditati.


A. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CS
Paw

Lu

ART. 2
(Compiti della Regione)

1. La Regione:

- a) individua con apposito atto programmatico, adottato dalla Giunta regionale in coerenza con le linee del piano sanitario regionale, gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive, al fine di ottimizzare il rapporto tra il fabbisogno di assistenza e le potenzialità di risposta dei servizi sanitari, pubblici e privati, secondo parametri di efficienza, appropriatezza ed efficacia;
- b) stabilisce, sulla base della normativa vigente, i requisiti minimi per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
- c) effettua la verifica di compatibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata "autorizzazione alla realizzazione";
- d) rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata "autorizzazione all'esercizio";
- e) stabilisce, ai fini dell'accreditamento istituzionale, i requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo, nonché gli indicatori ed i livelli di accettabilità dei relativi valori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture in relazione alle funzioni accreditate;
- f) rilascia l'accreditamento istituzionale, di seguito denominato "accreditamento";
- g) determina la disciplina degli accordi contrattuali di cui al capo IV.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



AS

PBU?

ART. 3
(Compiti dei comuni)

1. I comuni rilasciano l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 6.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CD
Pauò

60

CAPO II

Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

ART. 4

(Strutture soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:
- le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
 - le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
 - le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
 - gli stabilimenti termali;
 - gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ca

FBu^o

cuu

ART. 5

(Requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) stabilisce, con apposito provvedimento, i requisiti minimi, anche integrativi rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio;
- b) definisce, con regolamento, le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), ogni qualvolta l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CD

FBR

600

ART. 6

(Autorizzazione alla realizzazione)

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione, che provvede ad effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo, non può rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione senza l'esito positivo della verifica di compatibilità da parte della Regione.

4. Il Comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

5. Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CB
Bee

ART. 7

(Autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture ai sensi dell'articolo 6 inoltrano la richiesta di autorizzazione all'esercizio a seguito dell'ultimazione dei lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture stesse.

2. La Regione decide sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

3. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità sanitaria locale, diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera b).

4. Se, a seguito della verifica, risulta la non completa rispondenza della struttura ai requisiti minimi, il soggetto richiedente presenta alla Regione un piano di adeguamento con indicazione dei termini per l'ottemperanza. Decorso tali termini, la Regione accerta, entro sessanta giorni, l'effettivo adeguamento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione di cui al comma 3, e, in caso di esito positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



cu

CD

Re-

ART. 8
(Istanza di riesame)

1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, l'interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La Regione decide sull'istanza nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Luca

CS
FBuò

ART. 9

(Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio)


1. L'autorizzazione all'esercizio può essere ceduta, previo assenso della Regione, che provvede alla relativa voltura, solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato.

2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, o chiedere alla Regione di provvedere alla voltura a loro favore.

3. L'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di:

- a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) provvedimenti definitivi sanzionatori dell'autorità giudiziaria;
- d) cessione dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui al comma 2;
- e) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 10

(Verifica periodica dei requisiti minimi)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio inviano alla Regione, con cadenza quinquennale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. La Regione può disporre in qualsiasi momento verifiche tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3.

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA REGIONE



CS

Fazio

ART. 11


(Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio)

1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la Regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni.

2. La Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate.

3. Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, la Regione dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CS
Fbu?

ART. 12
(Sanzioni)

1. L'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria diversa da quella autorizzata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di Euro 2'500,00 e un massimo di Euro 25'000,00 il divieto di esercizio della medesima attività sanitaria, nonché l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della stessa attività per un periodo di due anni.

2. L'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio da parte di una struttura soggetta ad autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di Euro 3'000,00 ed un massimo di Euro 30'000,00 nonché l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 è effettuata, ai sensi dell'articolo 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, secondo le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CA
PBU 9

CAPO III

Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale

ART. 13

(Requisiti e procedure per il rilascio dell'accREDITamento)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito provvedimento, i requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell'accREDITamento nonché gli indicatori ed i livelli di accettabilità dei relativi valori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture in relazione alle prestazioni accreditate.


2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, individuati:

- a) il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto al grado di adesione ai requisiti, anche ai fini della differenziazione delle tariffe;
- b) i requisiti essenziali la cui mancanza comporta la revoca dell'accREDITamento ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera a).

3. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, definisce, con regolamento, le procedure per la richiesta e il rilascio dell'accREDITamento.

4. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento dei requisiti di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera b), ogni qualvolta l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CA

Fenu

Qui

ART. 14
(Accreditamento)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'articolo 7 che intendono ottenere l'accREDITAMENTO inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

2. La Regione provvede ad effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. In caso di verifica positiva, la Regione trasmette copia della richiesta di accreditamento e della relativa documentazione all'Agenzia di sanità pubblica, che espleta l'attività istruttoria con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3, ed esprime un parere di accreditabilità.

4. L'accREDITAMENTO è rilasciato, negato o rilasciato sotto condizione con deliberazione della Giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento del parere di accreditabilità.

5. L'accREDITAMENTO ha validità triennale.

6. La richiesta di rinnovo dell'accREDITAMENTO è inoltrata alla Regione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3, almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accREDITAMENTO.

7. La Giunta regionale, nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte dei soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all'esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, può, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, rilasciare l'accREDITAMENTO temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




CS
P. 1000

ART. 15
(Istanza di riesame)

1. Nel caso di diniego dell'accreditamento, l'interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La Giunta regionale decide sull'istanza nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CS
Fonio

ART. 16

(Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale)

1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e l'attuazione delle azioni eventualmente indicate nell'ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento o siano violati gli accordi contrattuali di cui all'articolo 18, la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine.

3. La Giunta regionale, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 2:

- a) ordina la sospensione dell'accreditamento fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, se si tratta di perdita dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1;
- b) dispone la revoca l'accreditamento, se si tratta di perdita dei requisiti essenziali individuati dalla Giunta stessa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b, o di violazione degli accordi di cui all'articolo 18.

4. L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento è revocato.

5. L'accreditamento è sospeso o revocato, rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 11.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CA

FGU

60

ART. 17

(Anagrafe dei soggetti accreditati)

1. La Giunta regionale determina le modalità di realizzazione dell'anagrafe dei soggetti accreditati e di collegamento con l'Agenzia di sanità pubblica e le aziende unità sanitarie locali, nonché i dati che devono essere raccolti.

2. L'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonché gli ulteriori dati determinati dalla Giunta regionale, sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CD
P. 1000

600


CAPO IV

Disposizioni in materia di accordi contrattuali

ART. 18

(Accordi contrattuali)

1. La Regione, per le funzioni di particolare rilevanza, e le aziende unità sanitarie locali, per la generalità delle funzioni, in conformità all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo, regolano, mediante accordi con i soggetti accreditati pubblici ed equiparati e mediante contratti con i soggetti privati accreditati, la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


CB
P. Bui

tu

ART 19

(Determinazione della disciplina degli accordi contrattuali)

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la disciplina degli accordi contrattuali e, in particolare:

- a) individua le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle aziende unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
- b) detta indirizzi per redigere i programmi di attività delle strutture interessate, precisando le funzioni e le attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità risultanti dal piano sanitario nazionale;
- c) indica il piano delle attività relative alle alte specialità e ai servizi di emergenza;
- d) fissa i criteri per stabilire, secondo il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), la remunerazione delle prestazioni, anche nei casi in cui le strutture hanno erogato prestazioni in eccesso rispetto al programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura;
- e) impartisce direttive per la pubblicazione da parte della Regione e delle aziende unità sanitarie locali degli elenchi dei soggetti con i quali hanno posto in essere accordi o contratti nonché delle prestazioni erogabili dai soggetti stessi a carico del servizio sanitario regionale.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CS
fbu

lu

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

ART. 20

(Disposizioni transitorie per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)


1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, che esercitano attività alla data di entrata in vigore della presente legge, devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale concernente i requisiti minimi, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a). Le strutture possono proseguire la loro attività, purché rispettino la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e comunque fino alla scadenza dei termini per l'adeguamento, se necessario, determinati dal provvedimento di cui al comma 3.

2. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1 per richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, la Regione ordina l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura della struttura.

3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per l'adeguamento delle strutture di cui al comma 1 ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a). Tale provvedimento può determinare termini più ampi per l'adeguamento delle strutture pubbliche e per quelle aventi particolari caratteristiche di rilevanza storico-artistico-architettonica e/o di complessità morfologico-strutturale.

4. Nei casi in cui l'adeguamento della struttura risulti impossibile a causa di vincoli d'interesse storico, artistico o architettonico, la Regione può, in deroga all'obbligo di adeguamento, rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, previa valutazione delle condizioni strutturali e organizzative esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CB
PBW

16/11

5. Il mancato rispetto dei termini determinati ai sensi del comma 3 comporta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura della struttura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CS
Flow

Flow

ART. 21

(Disposizioni transitorie in materia di accreditamento)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente accreditate:

- a) le strutture pubbliche in esercizio;
- b) le strutture private che risultano accreditate ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le altre operanti, ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 6, del decreto legislativo.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono richiedere l'accREDITAMENTO, ai sensi dell'articolo 14, entro il termine di novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 7. Decorso inutilmente tale termine, l'accREDITAMENTO provvisorio decade.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CD
PBU

Lu

ART. 22

(Primo atto programmatico)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta l'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Qualora a tale data non sia stato ancora adottato il piano sanitario regionale, l'atto programmatico è adottato sentita la Commissione consiliare competente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CA

Rov

bi

ART. 23
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) il regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2;
- b) la legge regionale 6 settembre 1979, n. 70;
- c) la legge regionale 24 giugno 1980, n. 82;
- d) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64;
- e) la legge regionale 1 settembre 1993, n. 41;
- f) il comma 5 dell'articolo 10 e l'articolo 11 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55;
- g) il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data in cui sarà entrato in vigore il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e sarà divenuto esecutivo il provvedimento previsto dallo stesso articolo 5, comma 1, lettera a).


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

art. 23
P. 23

Cur